

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1966

(66^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disciplina dell'insegnamento dello sci »
(1659) (D'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 765, 775, 776
AJROLDI	768, 770
BATTAGLIA	772
BISORI	769, 773, 775, 776
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno	771, 774, 775
CHABOD	766, 770, 771, 773, 775
FABIANI	774, 775
GIANQUINTO	767, 771
JODICE	774, 775
MOLINARI, relatore	776, 775
PETRONE	774
ZAMPIERI	766

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Ca-

ruso, Chabod, D'Angelosante, Fabiani, Gianquinto, Giraud, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Ceccherini e per il turismo e lo spettacolo Sarti.

P R E Z I O S I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione alla Assemblea del disegno di legge di iniziativa dei deputati Simonacci ed altri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1659) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Simonacci, Graziosi, Corona Giacomo, Gex e Fracassi: « Disciplina dell'insegnamento dello sci », già approvato dalla Camera dei deputati.

M O L I N A R I , *relatore*. Come gli onorevoli senatori certamente ricordano ho già svolto la mia relazione sul disegno di legge in discussione in una delle precedenti sedute.

Successivamente, è stata presentata dai senatori Fabiani, Aimoni e Gianquinto una serie di emendamenti al testo in esame ai quali vanno aggiunte le modificazioni richieste dal Ministero delle finanze, nonché un emendamento da me proposto all'articolo 26.

Ritengo tuttavia che la sede più opportuna per discuterne sia l'esame dei singoli articoli.

Z A M P I E R I . Il primo rilievo che, a mio avviso, va fatto sulle norme in esame è che esse siano, soprattutto, di carattere regolamentare.

Per il buon ordine dei lavori legislativi, al contrario, il Parlamento dovrebbe limitarsi ad emanare precise norme di legge senza scendere nei dettagli delle disposizioni regolamentari che ad ogni legge si collegano.

A mio avviso, pertanto, sarebbe opportuno approvare unicamente la disposizione di cui all'articolo 1 del provvedimento, stabilendo inoltre, in un articolo 4, che la definizione della restante materia verrà devoluta ad un regolamento che potrà essere emanata dal Ministero interessato.

C H A B O D . Circa il disegno di legge in esame, e gli emendamenti proposti al suo testo, ritengo che si possano fare due ordini di considerazioni: generali e particolari.

Innanzitutto, ed è una osservazione di carattere generale, devo dire di concordare pienamente con l'emendamento proposto dal senatore Gianquinto e tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 1 il quale recita:

« L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

A mio avviso, infatti, l'esercizio dell'insegnamento dello sci è interamente discipli-

nato dalle nuove norme degli articoli 5 e 12 del testo in esame; più precisamente, l'articolo 5 detta i requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci e l'articolo 12 stabilisce che la Commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione di detti maestri è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta: da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno; da un esperto nominato dal Comitato olimpico nazionale italiano su proposta della Federazione italiana sport invernali, da un maestro di sci facente parte del corpo insegnante di una scuola di sci da almeno due anni e da un rappresentante designato dall'Associazione di categoria.

Pertanto, in presenza di queste disposizioni, mi sembra privo di qualsiasi utilità sottoporre i maestri di sci all'esame di una Commissione locale per ottenere il rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Se mi è permesso l'esempio, sarebbe come se un giovane, dopo aver ottenuto la laurea in legge, dovesse sostenere una nuova prova davanti ad un Commissario di pubblica sicurezza per accertare se è idoneo a fare l'avvocato!

Lo stesso dicasi a proposito della norma di cui all'articolo 25 dove si stabilisce che il questore della provincia, qualora le attrezzature della scuola non offrano idonee garanzie, può sospendere l'esercizio dell'attività fin quando le rilevate deficienze non vengano eliminate. A mio avviso, infatti, nel 99 per cento dei casi, i questori delle provincie non sono assolutamente in grado, dal punto di vista tecnico, di prendere queste decisioni che, invece, dovrebbero competere al Comitato olimpico nazionale italiano o per esso alla Federazione italiana sport invernali.

Se vogliamo, pertanto, dare alla professione dei maestri di sci un'effettiva, nuova disciplina, dobbiamo preoccuparci di affidare a chi di dovere le relative competenze tecniche perchè, altrimenti, non faremmo

che ripetere gli errori dell'attuale meccanismo.

Come è regolata, oggi, questa materia?

Alle norme della legge di pubblica sicurezza si è sovrapposta, nel 1940, la nuova norma dell'articolo 238 del Regolamento la quale ha stabilito che, per esercitare l'insegnamento, i maestri di sci debbono avere il certificato di idoneità tecnica della Federazione italiana sport invernali.

Si è pertanto riconosciuto che, per il riconoscimento di questa idoneità tecnica, non poteva essere sufficiente il parere di un funzionario di pubblica sicurezza il quale, è ovvio, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in grado di giudicare il grado di preparazione sciistica di un aspirante maestro.

Ho fatto anch'io parte, una sola volta, di una Commissione giudicatrice e mi sono reso conto che le mie cognizioni di tecnica, oramai sorpassate dai nuovi sistemi di insegnamento dello sci, non mi permettevano di pronunciarmi sull'idoneità di un candidato. Tutto al più, ero in grado di vedere se quel soggetto era o no in grado, didatticamente, di fare il maestro — perchè si può essere campioni del mondo senza essere capaci di insegnare agli altri — ma il giudizio tecnico dovevano esprimerlo i miei colleghi competenti, tra i quali era Leo Gasperl.

Concludendo, ribadisco dunque il mio parere di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1 del provvedimento per evitare doppie competenze che, certamente, non gioverebbero alla giusta applicazione di questa disciplina. Stabilito quindi un esame tecnico, fatto da persone competenti e qualificate, sarebbe contraddittorio ricorrere ancora alle norme degli articoli 123 e 238, rispettivamente della legge e del regolamento di pubblica sicurezza. In quanto, ripeto, la Commissione di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame ci fornisce le più ampie garanzie circa l'idoneità all'insegnamento dei maestri di sci.

Infine, vorrei far presente all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario un'altra questione. L'articolo 23 del provvedimento stabilisce le sanzioni per i maestri di sci che

esercitino la loro attività senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro, oppure che adottino la divisa e i distintivi propri dei maestri senza averne diritto.

Ma — e lo ha giustamente fatto rilevare nel suo parere la Commissione industria e commercio — come verrà affrontato il problema dei maestri di sci stranieri che pure esercitano in Italia?

La licenza per l'insegnamento dello sci verrebbe concessa soltanto ai cittadini italiani; ma non possiamo dimenticare che, nelle nostre zone di frontiera, molti maestri francesi, svizzeri o tedeschi vi si recano saltuariamente per ragioni di lavoro. Se a costoro noi commineremo le sanzioni di cui all'articolo 23 del testo in esame, dovremo aspettarci che altrettanto facciano, nei confronti dei nostri maestri di sci, i menzionati altri Paesi confinanti.

Ritengo dunque che sarebbe opportuno, a questo riguardo, inserire nel provvedimento un'apposita norma basata su un criterio di reciprocità per quanto riguarda le prestazioni di maestri stranieri in Italia e di nostri maestri in altri Paesi. Mi riferisco naturalmente ai maestri e non alle scuole, per le quali non potrà essere ammessa alcuna non controllata ingerenza straniera.

Da ultimo, e riservandomi di intervenire nuovamente, sulle questioni esposte, in sede di discussione dei singoli articoli, dichiaro fin d'ora di concordare con il senatore Molinari circa la opportunità di modificare lo attuale testo dell'articolo 26 del provvedimento.

G I A N Q U I N T O . Mi vedo costretto, onorevole Sottosegretario, a dichiararmi contrario alla proposta del senatore Zampieri in quanto, nonostante la presenza di talune norme di carattere regolamentare, mi pare che il disegno di legge, nel suo complesso, non abbia natura di regolamento.

Non possono infatti essere affidate ad un regolamento le condizioni per la iscrizione al ruolo nazionale dei maestri di sci ed altrettanto dicasi per le norme riguardanti la assunzione dei maestri nelle scuole e le condizioni per il riconoscimento delle scuole medesime.

Nella sua strutturazione di fondo il disegno di legge non ha natura di regolamento, ecco perchè ritengo che la Commissione debba respingere la proposta del senatore Zampieri, la quale poi si risolve in una cambiale in bianco firmata al potere esecutivo. Anche sotto questo aspetto dichiaro che il nostro Gruppo è contrario all'accoglimento di un emendamento del genere.

Per quanto attiene l'emendamento espressivo del terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, alle giuste ed assennate osservazioni fatte dal senatore Chabod desidero aggiungere questa considerazione: quali sono le condizioni richieste per poter essere iscritti nel ruolo nazionale dei maestri di sci e nel registro degli aiuto-maestri di sci? Occorre: « essere immune da precedenti penali; avere tenuto buona condotta; essere in possesso della licenza di scuola media inferiore; essere in possesso del certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario; avere compiuto il 21° anno di età; essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13 ». Quindi, per conseguire l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci è necessario possedere tutti questi requisiti, la cui esistenza è constatata da quella Commissione cui ha accennato il collega Chabod. Secondo il disegno di legge, pertanto, non è sufficiente avere superato gli esami di idoneità; non è sufficiente avere conseguito l'iscrizione nel ruolo ed essere passato al vaglio di questa Commissione, ma anche quando il cittadino è iscritto nel ruolo nazionale, anche quando è iscritto nel registro nazionale, per esercitare l'insegnamento di sci deve essere in possesso della licenza. Perchè questo, quando fra l'altro tra i requisiti è richiesta la buona condotta? Tratteremo in seguito del mio emendamento riguardo questo requisito.

Si chiede, quindi, l'accertamento che il cittadino, che è maestro di sci, sia un galantuomo. Ma io mi domando: l'insegnante di scuola elementare per esercitare la sua professione ha bisogno della licenza del questore? No. E allora che cosa facciamo con il presente disegno di legge? Eleviamo l'insegnamento dello sci alla dignità di un

magistero e poi andiamo a subordinarne lo esercizio ad una licenza di polizia? Io mi domando sotto quale profilo il questore dovrebbe dare una risposta negativa? Ecco, quindi, che la discriminazione politica che la Costituzione respinge, può rientrare dalla porta di servizio. Il requisito della licenza del questore è in contraddizione con tutta la strutturazione del disegno di legge; insisto, pertanto, perchè l'emendamento da me proposto venga accolto.

Per quanto si riferisce agli altri emendamenti che sono stati presentati, mi riservo di prendere la parola nel corso della discussione dei singoli articoli.

A J R O L D I . Signor Presidente, mi limiterò a due brevi osservazioni: una sull'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'altra sull'emendamento proposto dal relatore, senatore Molinari.

Posso convenire in via di massima circa un certo sapore di anacronismo di questa disposizione di legge — del resto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza passerà tra non molto all'esame di questa Commissione —; devo però far osservare — e ritengo di non essere nell'errore facendo questo rilievo — che i motivi che ispirano l'articolo 123 del testo unico sono diversi e distinti da quelli che invece riflettono le disposizioni del disegno di legge che stiamo esaminando, perchè l'Autorità di pubblica sicurezza non ha alcun sindacato in ordine alla capacità tecnica dell'insegnante di sci, come non lo ha in ordine alla capacità tecnica della guida, o del corriere che una volta conduceva cavalli, o di quello che oggi conduce automezzi, eccetera. Quindi non si può dire in via di massima che l'esame sostenuto dal maestro di sci e la mancanza di precedenti penali, premessa necessaria per l'iscrizione nel registro, possano sostituire il disposto dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Qual'è, infatti, l'origine di questa disposizione? Che al corriere, all'interprete, alla guida, al portatore alpino è affidata l'incolumità di una persona e sono affidati anche, in taluni casi, gli averi di una persona. Ora il maestro di sci si trova (non sempre, ma spesso) nelle stesse con-

dizioni della guida alpina. Io stesso questa estate, proprio nella Valle d'Aosta, mentre scendevo dal Breithorn ho incontrato un celebre maestro di sci, che è anche guida, il quale accompagnava alla vetta una ragazza in sci. Non vi è un esempio più chiaro e lampante dell'affidamento di una persona di quello che vi ho portato in questo momento. In sostanza, se noi dovessimo abolire o meglio non applicare l'articolo 123 del testo unico anche al maestro di sci, verremmo a creare una sperequazione ingiustificata tra i maestri di sci e tutti coloro che sono indicati in questo articolo 123. In breve: o applichiamo l'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o rimandiamo l'esame del presente disegno di legge al momento in cui il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sarà sottoposto all'esame della nostra Commissione. In questo momento, anche per un motivo di coscienza e per la grave responsabilità che il maestro di sci ha nei confronti di coloro che si affidano alla sua competenza tecnica, alla sua capacità di sfidare anche le avversità di natura meteorologica (che sovente costituiscono il maggiore pericolo per la incolumità della persona) non mi sentirei di fare una eccezione proprio e soltanto per il maestro di sci.

In via di massima concordo con il senatore Zampieri, nel senso che sarebbe auspicabile che nei nostri testi legislativi non si introducessero disposizioni regolamentari; concordo però anche con il senatore Gianquinto quando afferma che è difficile nel presente disegno di legge scindere le disposizioni regolamentari da quelle formali vere e proprie. Quindi, per amore di celerità sono del parere di approvare il disegno di legge così come è nel suo insieme, anche se contiene talune disposizioni regolamentari; formulo, però, una viva raccomandazione al Governo affinché in avvenire si ritorni all'antico sistema della divisione tra leggi formali e leggi materiali.

Infine, mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Molinari sull'articolo 26 del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

B I S O R I . Questa discussione si presenta interessante. Gravi sono gli argomenti che ha ora esposto il collega Ajroldi. Istruttivo è stato l'apprendere a quali inconvenienti diano luogo certe scuole di sci. D'altra parte io sono sensibile anche alle acute osservazioni che ha svolte il senatore Chabod con la sua esperienza di alpinista e addirittura di presidente del Club alpino italiano.

Io sono un vecchio amico della montagna e della neve. Lo sci è stato il più bel divertimento che io abbia mai avuto. Imparai a sciare, molti anni fa, da un montanaro che non era un « maestro » ed era anziano, ma sciava benissimo. Tuttora mi metto gli sci ogni inverno e scio come posso.

Per l'esperienza varia che anch'io ho della montagna mi limito, per ora, a sollevare una questione. In montagna non esistono soltanto i « grandi centri » di alpinismo e di sport: Cortina, Courmayeur, Ortisei, eccetera. Vi è anche una miriade di « località minori » (dirò così) — alcune provviste di uno o due alberghi — che d'inverno sono frequentate da sciatori. Non mi sembra verosimile che in ognuna di queste località — talune modestissime — possa vivere un maestro di sci, quale il disegno di legge lo delinea, che ha superato un complesso esame ed ottenuta una speciale autorizzazione dall'Autorità di pubblica sicurezza. A questo punto io domando: che cosa avverrà nelle « località minori » in cui non ci sarà il maestro di sci autorizzato? È da considerare che in queste località vanno — oltre a sciatori provetti — anche famiglie, ragazzi, giovani che hanno da imparare a sciare. Forse che queste « località minori » dovrebbero — per la mancanza del maestro di sci autorizzato — venir condannate a non funzionare nell'inverno? Infatti la prima domanda che — arrivando in una « località minore » — vien posta da famiglie con ragazzi e da novizi dello sci è questa: « chi è qui che insegna a sciare? ». A volte è soltanto un montanaro che sa sciare in pratica e riesce anche ad insegnare a chi non chiede di diventare un campione, e neanche si preoccupa di acquisire uno stile perfetto.

Premesso tutto questo, io pongo pedestramente (questo avverbio è appropriato anche perchè gli sci si mettono ai piedi) un quesito: che cosa si inventa — se si approva questo disegno — per assicurare l'attività anche invernale nelle « località minori » sprovviste di maestri di sci autorizzati? Sarà il caso di pensare ad una più modesta abilitazione all'insegnamento dello sci? Io non avrei alcuna difficoltà (badate) ad ammettere che anche per ottenere quella abilitazione occorresse possedere certi requisiti morali. Ma sono convinto che — per doveroso riguardo alle « località minori » — si dovrebbe prevedere nella legge anche la possibilità di modeste abilitazioni: come quelle, del resto, che esistono anche per insegnamenti più delicati che quello dello sci.

C H A B O D . Desidero replicare brevemente al senatore Ajroldi e poi al collega Bisori.

Il senatore Ajroldi ha sollevato un caso particolare che è un caso molto controverso, delicato e difficile. In Valle d'Aosta abbiamo stabilito (naturalmente ci sono poi le frizioni) che per tutte le ascensioni è necessaria una guida, perchè un conto è insegnare lo sci in località dove non ci sono pericoli alpinistici, e un conto fare la guida.

Lasciando da parte le discese più difficili, come quella del Colle del Gigante, c'è tuttavia da dire che, ad esempio, il Breithorn ed il Gran Paradiso, pur essendo abbastanza semplici, qualche crepaccio lo presentano ed allora è necessario che l'alpinista sia accompagnato da una brava guida, e non da un maestro di sci.

Bisogna dunque fare una distinzione tra guide alpine e maestri di sci, senatore Ajroldi, ed il suo esempio si riferisce ad un caso di sci-alpinismo.

A J R O L D I . Nella maggioranza dei casi il maestro di sci è in grado di fare anche la guida alpina.

C H A B O D . Non direi, perchè si tratta di due tecniche completamente differenti tra loro; ci sono naturalmente casi limite, come il ghiacciaio dello Stelvio, che

è sicuro e può quindi essere affrontato anche soltanto con un maestro di sci, ma laddove ci sono molti crepacci è assolutamente necessaria nel caso di incidenti, la esperienza e la tecnica della guida alpina.

Tornando ora al problema del terzo comma dell'articolo 1 ritengo, senatore Ajroldi, che anche se nel nuovo testo delle leggi di pubblica sicurezza l'articolo 123 rimanesse invariato, egualmente, con la proposta nuova disciplina dei maestri di sci, la licenza di cui a tale articolo potrebbe non aver più ragion d'essere.

Non dobbiamo infatti dimenticare che l'articolo 123 deriva dalla vecchia legge di pubblica sicurezza del 1926, da una legge, cioè, emanata in un periodo in cui non c'era l'attuale bagaglio di conoscenze tecniche nè per i maestri di sci, nè per le guide alpine. Gli esami pratici per accertare l'idoneità delle guide sono iniziati nel 1947, quelli per i maestri di sci intorno al 1940. Quando non era ancora efficiente la Federazione italiana sport invernali, e gli sciatori usavano tecniche rudimentali, era comprensibile la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per l'accertamento, in coloro che volevano fare i maestri di sci, delle cognizioni tecniche e culturali indispensabili; ma questo sistema non è più accettabile al giorno d'oggi, quando il Club alpino italiano ha istituito speciali corsi per le guide e la Federazione italiana sport invernali cura la preparazione tecnica degli sciatori, professionisti e diletanti.

Mantenere l'ultimo comma dell'articolo 1 significherebbe, pertanto, creare conflitti di competenza tra la Commissione nominata dal Ministro del turismo e l'Autorità locale di pubblica sicurezza, il che non gioverebbe certamente, nè agli interessati, nè alla preparazione dei nostri giovani sciatori.

È assurdo, ripeto, che l'Autorità locale di pubblica sicurezza possa sindacare i criteri tecnici in base ai quali la Commissione nazionale di cui alla nuova legge rilascia la licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci, perchè allora tutto verrebbe rimesso, in ultima analisi, all'arbitrio di persone assolutamente incompetenti.

Con le presenti norme si tende a disciplinare in modo organico e nuovo tutta la materia, perchè ci si è resi conto della lacune dell'attuale sistema. Oggi, infatti, coloro che vogliono diventare maestri di sci devono avere una licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza ed un certificato di idoneità della Federazione italiana sport invernali limitato, però, alla sola idoneità tecnica.

L'articolo 5 del testo in esame, invece, prescrive che i candidati devono essere immuni da precedenti penali, avere buona condotta, essere in possesso della licenza di scuola media inferiore, di certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario, aver compiuto 21 anni di età ed essere in possesso del certificato rilasciato dalla speciale Commissione nominata dal Ministro del turismo.

Mi pare dunque che queste norme ci diano ogni garanzia e, pertanto, voler mantenere la disposizione di cui all'articolo 123 delle leggi di pubblica sicurezza, significherebbe voler continuare in una *routine* ormai superata ed inutile, incompatibile con la proposta nuova disciplina.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Affinchè la discussione si svolga su basi reali, desidero chiarire, rettificando quanto detto poc'anzi dal senatore Chabod, che l'intervento del questore, di cui all'articolo 25 del testo in esame, avviene solo dopo che questi ha sentito il parere del rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano e che, pertanto, ogni sua decisione verrà presa in modo responsabile.

C H A B O D . D'accordo, ma c'è da aggiungere che il parere del Comitato olimpico non sarà vincolante per il questore il quale, in definitiva, potrà fare quello che vorrà!

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non concordo con questa sua impostazione, senatore Chabod, e vorrei inoltre precisare che l'articolo 12

del disegno di legge andrà a sostituire l'ultima parte dell'articolo 123 del testo unico di pubblica sicurezza; pertanto, ogni perplessità a questo proposito dovrebbe venir meno.

G I A N Q U I N T O . Se mi è permesso, vorrei tentare di riassumere i termini della discussione fin qui svoltasi.

Primo: il disegno di legge in esame disciplina esclusivamente l'insegnamento dello sci e non riguarda affatto le guide alpine.

Secondo: esiste, a mio avviso, un contrasto insanabile tra l'articolo 12 del testo in oggetto e l'articolo 123 delle leggi di pubblica sicurezza il quale, all'ultimo comma, stabilisce le condizioni cui è subordinato il rilascio della licenza per l'insegnamento di cui trattasi.

Ora, con il presente provvedimento, lo accertamento delle capacità tecniche di colui che rivolge istanza per l'insegnamento dello sci, diventa di competenza della Commissione di cui all'articolo 12.

Gli esami per conseguire la iscrizione nel registro nazionale e nel ruolo nazionale riguardano materie le quali hanno per oggetto la prova dell'idoneità tecnica all'insegnamento dello sci. Il candidato deve dare prova di essere in possesso di un certo grado di cultura generale e di sapere insegnare, oltre che praticare, lo sci. Superati gli esami, il candidato può conseguire la iscrizione nel ruolo o nel registro se, al di là dell'accertamento delle qualità tecniche, prova di essere in possesso anche dei requisiti morali richiesti: buona condotta civile, immunità da precedenti penali. E allora, visto che il contenuto dell'articolo 123 del testo unico è recepito nell'articolo 5 del presente disegno di legge, visto che l'ultimo comma del suddetto articolo 123 è assorbito dall'articolo 12, io mi domando quale significato abbia mantenere l'ultimo comma dell'articolo 1. Inoltre mi domando: qual'è la area di competenza propria del questore a fronte di queste disposizioni di legge? Cioè a dire: il questore interviene quando questi accertamenti sono stati compiuti, perchè il candidato, dopo aver superato gli esami e quindi aver dimostrato di pos-

sedere i requisiti per esservi ammesso, deve ancora dimostrare di avere i requisiti morali e civili per esercitare l'insegnamento dello sci. Ma allora sorge questo quesito: qual'è il campo autonomo che è oggetto della pronuncia della Commissione? Nessuno di noi può pensare che sulla stessa materia si possano pronunciare due organi diversi ed è chiaro, inoltre, che automaticamente la vecchia normativa viene assorbita dalla nuova legge. Si vuole forse mantenere l'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per far permanere quella mentalità, che dovrebbe ormai essere superata, per cui la pubblica sicurezza deve essere presente ovunque?

È quindi una questione, signor Presidente, di estrema gravità, sulla quale noi teniamo fermo, perchè può costituire un precedente per l'esame della nuova legge di pubblica sicurezza.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credevo di aver capito qualcosa di questo disegno di legge, quando, con gli ultimi interventi, che mi sono apparsi contrastanti tra di loro, ho finito col non capire più nulla.

Se non ho compreso male vi sono due opposte tesi: una tesi è quella secondo cui l'articolo 123 del testo unico costituirebbe un *bis in idem* di quanto vogliamo stabilire con l'articolo 12 del presente disegno di legge; l'altra tesi, agitata soprattutto dal Sottosegretario di Stato nei suoi interventi interruttivi, è quella secondo cui l'ultima parte dell'articolo 123 del testo unico verrebbe ad essere assorbita dall'articolo 12 del provvedimento al nostro esame, sicchè la licenza si concreterebbe soltanto in una autorizzazione del questore senza dover ricorrere a quella speciale Commissione prevista dall'articolo 236 che, per quanto riguarda i maestri di sci, verrebbe sostituita dalla nuova Commissione la cui composizione è indicata nell'articolo 12 del disegno di legge.

Dichiaro che aderisco alla seconda tesi, anche se ritengo che sarebbe più opportuno che si dicesse: « è abrogata l'ultima parte dell'articolo 123 del testo unico », e che nel

richiamo all'articolo 123 si dicesse: « di cui alla prima parte dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Comunque io mi domando: è veramente necessaria questa licenza? Veramente crediamo che ai tempi della « Zanzara » ci sia ancora bisogno di un questore che dia la licenza a colui che deve fare la guida, l'interprete? A me sembra che si tratti di una norma ormai travolta dai tempi e quindi anche se dalle maglie di questo articolo 123 lasciamo sfuggire come prima cosa il maestro di sci per poi allargarle ancora quando sarà sottoposto al nostro esame il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, io credo che faremmo quanto di meglio possiamo fare allo stato attuale. Nell'ipotesi, però, in cui la maggioranza di questa Commissione — e mi rifiuto di crederlo — voglia mantenere il riferimento all'articolo 123, chiarezza vuole che si dica: « ... la prima parte dell'articolo 123 » e non si faccia riferimento a questo articolo nella sua interezza.

Ritorna ora l'assillante domanda posta dal collega Bisori e alla quale il collega non ha dato risposta. A questo interrogativo se ne può aggiungere un'altro: laddove non c'è l'aiuto-maestro di sci?

Onorevole Presidente, certamente il collega Bisori con la sua intelligenza vorrà sopperire alla lacuna che lui stesso ha messo in evidenza e che io in questo momento sottolineo.

Un'altra domanda: è lecito o non è lecito ad un grande sciatore — che non sia maestro di sci — insegnare al proprio figlio o al proprio nipotino? Questo, che non è chiaro nel disegno di legge, dobbiamo invece precisarlo, per quel che concerne l'insegnamento autorizzato, con estrema esattezza stabilendo che sia cioè « a scopo professionale e di lucro ».

Con queste brevi osservazioni dichiaro chiuso il mio intervento iniziale, sperando che il disegno di legge in esame porti un po' di luce sull'argomento e che vengano fatte alcune puntualizzazioni al fine di migliorarlo, altrimenti esso non si presterebbe al nostro consenso.

B I S O R I . Rispondo a chi mi ha parlato dell'articolo 9. Concordo nel rilevare che vuol sottoporre a prove modeste quelli che il disegno chiama: « aiuto-maestri ». Quelle prove sarebbero più che sufficienti per coloro ai quali (secondo me) andrebbe consentito d'insegnare a sciare nelle « località minori ».

Ma quello che non mi va è l'articolo 3, laddove dice: « L'esercizio è consentito agli aiuto-maestri per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dall'iscrizione nell'apposito registro, in numero non superiore a due per maestro ».

Se solamente questo vien consentito a coloro che hanno superato il traguardo dell'articolo 9 avverrà che essi potranno solamente essere i tirapiedi del maestro e, nei « grandi centri » dove si guadagna di più, il maestro illustre li farà lavorare mentre egli... dirigerà o si riserverà compiti... più elevati.

Dopo aver riflettuto su tutto questo, io accetterei che si esigessero, come prevede l'articolo 9, modeste prove per coloro che non pretendono di essere « maestri » veri e propri. Ma coloro che superassero quelle prove li definirei (al più) « aspiranti maestri » e non « aiuto-maestri » per non circoscrivere troppo le loro attività obbligandoli a dipendere da un « maestro ». Stabilirei, invece, nell'articolo 3, che potessero esercitare la loro attività dove nessun « maestro » esercita la sua; oppure, dove un « maestro » la esercita, alle sue dipendenze. Intanto propongo di sostituire all'espressione « aiuto-maestro » — che implica una dipendenza — l'espressione « aspirante maestro » o altra equivalente che ammetta indipendenza.

C H A B O D . Per quanto riguarda la questione giuridica — poichè il collega Battaglia ha affermato che in questo disegno di legge non ci si vede chiaro — rispondo che abbiamo l'articolo 123 della legge di pubblica sicurezza, in base al quale per ottenere la licenza bisogna avere quelle certe qualità, bisogna non avere determinati precedenti penali. L'articolo 123 finisce affermando che la licenza è subordinata all'ac-

certamento dell'idoneità tecnica. Tutto quello che si trova negli articoli 123 e 11 della legge di pubblica sicurezza lo si ritrova nel nostro articolo 5, ma in forma assai più rigorosa, perchè non si fa distinzione fra reati gravi e reati lievi, ma si dice recisamente che bisogna essere immuni da precedenti penali. Ma il nostro articolo 5 dice qualche cosa di più, e cioè aggiunge che bisogna avere anche un titolo di cultura. Questo per quanto riguarda le doti personali.

Per quanto, invece, riguarda la parte tecnica, attualmente c'è l'articolo 236 del regolamento di pubblica sicurezza che prevede una speciale, ampia, Commissione provinciale formata da vari rappresentanti, che giudica anche le guide dei musei, gli interpreti e i corrieri. C'è poi l'articolo 238 che esige, per i maestri di sci, l'idoneità tecnica accertata dalla FISCI. C'è, inoltre, la legge 26 gennaio 1963, n. 91, la quale dispone che le guide alpine debbono avere superato con esito favorevole i corsi obbligatori del CAI. Quindi per la parte tecnica già oggi si ricorre alla FISCI o al CAI.

Con l'articolo 12 del provvedimento al nostro esame noi stiamo elaborando la materia in forma molto più congeniale dell'articolo 236 del regolamento di pubblica sicurezza, in quanto, mentre per esso le Commissioni sono composte da persone competenti in altre materie — basti pensare al rappresentante delle antichità e belle arti — ora ci troviamo di fronte ad un rappresentante del turismo, ad uno dell'interno, all'esperto del CONI, al maestro di sci e al rappresentante della categoria.

Il senatore Battaglia, in particolare, ha poi sollevato il problema della Sicilia e delle zone che non hanno ancora uno sviluppo sciistico e alpinistico. Mentre per quanto riguarda lo « aiuto-maestro » posso essere d'accordo col collega Bisori, per quanto riguarda la Sicilia devo dire che ho lì cinque o sei guide alle quali non richiedo affatto quello che richiedo alle guide di Cortina o di Courmayeur, perchè una guida dell'Etna non ha bisogno delle capacità tecniche di una guida del Monte Bianco o delle tre cime di Lavaredo. La cosa è possibile perchè l'ordinamento delle guide del CAI, che si è evo-

luto in tanti anni, ha tenuto conto di queste diversità regionali: aggiungo che, proporzionalmente, aiuto di più il Comitato siciliano che non gli altri Comitati regionali. La stessa cosa avviene in zone di sviluppo sciistico in cui non vi sono ancora maestri: se qualcuno vi insegna lo sci non si va a piantare « grane »: queste possono sorgere soltanto laddove ci sono i maestri qualificati a tale insegnamento.

Sono d'accordo, poi, in merito all'aggiunta di un « professionale », perchè se voglio insegnare lo sci a mio figlio, è ovvio che nessuno me lo deve impedire. Però bisogna stare attenti a che, con troppe precisazioni, non rientri dalla finestra quello che abbiamo voluto far uscire dalla porta.

J O D I C E . Molto brevemente mi intratterrò sulla questione che riguarda la autorizzazione della polizia per l'esercizio di questa attività. Ritengo che la questione debba essere semplificata perchè, a mio avviso, è fuori discussione che, data la nuova regolamentazione della materia, nessuno negherà l'autorizzazione all'apertura di una scuola, dopo che l'interessato, attraverso il vaglio della Commissione provinciale prevista da questo disegno di legge, avrà ottenuto l'abilitazione. A mio avviso la legge si preoccupa, anche se non lo dice espressamente, di quello che può succedere dopo; cioè questa non è una attività che deve essere lasciata libera a se stessa, ma deve essere controllata da parte della pubblica sicurezza. A me pare che la cosa si complichino: può o non può intervenire la pubblica sicurezza a sindacare le modalità di esplicazione di questa attività? Mi sembra che in una situazione siffatta l'autorizzazione della polizia debba essere sancita; soprattutto per l'insegnamento dello sci possiamo avere una persona dalla condotta irreprensibile, illibata, perfetta dal punto di vista morale, fino all'atto della concessa autorizzazione, ma dopo, quando si entrasse nell'attività pratica, che cosa potrebbe succedere? Potrebbe sorgere una scuola di sci per giovani di ambedue i sessi e di tutte le età, potrebbero riunirsi 20, 30, 100 persone che praticano contemporaneamente lo sci: vogliamo

preoccuparci che una scuola siffatta non si trasformi in un club di dubbia morale (esattamente: « club de la Mediterranée »)?

Insomma io temo che una persona, che fino ad un certo punto della sua vita ha condotto vita irreprensibile, o che perlomeno non ha riportato condanne penali, nell'esercizio di questa nuova attività possa scivolare oltre i limiti della morale.

F A B I A N I . Ma in quel caso si denuncia il colpevole! C'è il codice penale per certe cose!

P E T R O N E . Noi ci troviamo di fronte a due ipotesi: la prima è quella dell'articolo 1 che riguarda l'iscrizione al ruolo e al registro che abilita all'insegnamento: per avere tale iscrizione occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e 12. Inoltre, sempre per avere questa iscrizione, occorre sostenere l'esame tecnico di cui all'articolo 8; una volta iscritti nel ruolo si richiede, per l'esercizio dell'insegnamento, anche la licenza. In questo modo si viene a dare alla pubblica sicurezza un potere discrezionale eccessivo nelle concessioni delle licenze dopo che sono stati vagliati i requisiti tecnici e morali per l'iscrizione. Ora a me questa facoltà discrezionale del questore sembra eccessiva, perchè l'esame è già stato sostenuto ed il giudizio della Commissione ha già piena efficacia. L'ultima parte dell'articolo non ha ragion d'essere; bisognerebbe toglierla completamente e, semmai, dire che, ricorrendo i requisiti, la licenza viene concessa automaticamente. Con questa modifica ritengo che potrebbe essere superata ogni difficoltà.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ricordo che questo provvedimento è d'iniziativa parlamentare. Io ho sott'occhio il regolamento della FIS: la prima cosa che questo regolamento tiene a dire è che la stessa FIS ha sentito il bisogno di regolare la propria materia, poi, all'articolo 1, dice che l'insegnamento dello sci è consentito se c'è la licenza del questore della provincia ove l'interessato ha la residenza.

F A B I A N I . Ma questo, prima della legge, era ovvio; non lo è più ora!

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quindi sono gli stessi interessati che, per dare maggior peso al loro diploma ed avere una maggior stima nell'opinione del pubblico che frequenta i campi di sci, tengono ad avere questa licenza.

L'articolo del provvedimento al nostro esame non fa che ripetere quello che la FISCI, con il suo regolamento interno, già prescriveva. A questo proposito dichiaro che l'emendamento che il relatore Molinari intende presentare in tale senso, viene accolto dal Governo.

M O L I N A R I , *relatore*. Propongo un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1: « L'esercizio professionale dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza del questore della provincia ove l'interessato ha la residenza ».

J O D I C E . Chiedo che si dia nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal senatore Molinari.

P R E S I D E N T E . L'emendamento Molinari è il seguente: « L'esercizio professionale dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza del questore della provincia ove l'interessato ha la residenza ».

J O D I C E . Non sono d'accordo per la competenza, perchè, data la natura precipua e gli scopi che questa autorizzazione di polizia si propone, sarei piuttosto per stabilire che l'autorizzazione di polizia deve essere rilasciata dal questore della provincia dove si intende impiantare la scuola di sci.

B I S O R I . Il maestro di sci può esercitare in tutto il territorio nazionale!

J O D I C E . Se riguarda l'insegnamento in generale sono d'accordo.

C H A B O D . Come farà il questore per gli stranieri?

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono salvaguardati anche loro. Comunque è una questione che esamineremo in seguito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro per aiuto-maestri di sci.

L'iscrizione al ruolo ed al registro abilita all'insegnamento.

L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Bisori un emendamento tendente a sostituire alle parole: « aiuto-maestri » le altre: « aspiranti maestri » e, in via subordinata, a sostituire alle parole anzidette, le altre: « abilitati all'avviamento nella pratica dello sci ».

B I S O R I . Quello che a me preme è che si consideri l'Italia qual'è in realtà, con le vaste sue fasce di montagne in cui esistono non solamente « grandi centri » sportivi, ma anche innumerevoli « località minori » che offrono campi e pendici in cui d'inverno c'è buona neve e su cui già si va, e sempre più si andrà, a sciare.

A mio avviso, la norma dell'articolo 3, la quale stabilisce che l'esercizio dell'insegnamento è consentito agli aiuto-maestri per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dall'iscrizione nell'apposito registro, in numero non superiore a due per maestro, è troppo limitativa e, pertanto, in sede di discussione di quell'articolo, proporrò che venga adottato un sistema più elastico.

Intanto, a proposito dell'espressione « aiuto-maestri », che io dianzi proponevo di modificare nell'altra « aspiranti maestri »,

ho sentito che quest'ultima al senatore Chabod non piace molto. Da parte mia, per venirgli incontro, non avrei difficoltà a cambiarla: si potrebbe dire « abilitati all'avviamento nella pratica dello sci ».

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che il senatore Battaglia, facendo proprio ed ampliando l'emendamento proposto dal senatore Bisori, propone il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1:

« Per l'esercizio dell'insegnamento dello sci, come attività professionale retribuita, è istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro degli aspiranti maestri di sci ».

B I S O R I . Accetto la dizione proposta dal senatore Battaglia.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Ricordo ora alla Commissione che, al terzo comma dell'articolo in esame, il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento suppressivo.

B I S O R I . Sono contrario alla proposta del senatore Gianquinto.

Penso infatti che sia preferibile continuare a seguire il sistema stabilito dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (anche tenendo presenti gli schiarimenti che ci sono stati dati) piuttosto che imboccare una strada nuova che non sappiamo con precisione a quali sbocchi ci condurrà.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suppressivo del terzo comma dell'articolo 1.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1, di cui ho dato dianzi lettura, presentato dal relatore senatore Molinari e accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Gianquinto, Petrone, Aimoni, D'Angelosante, Battaglia, Chabod e Preziosi hanno chiesto che il disegno di legge: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è pertanto rimesso all'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott **MARIO CARONI**

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari